



TUTELA LEGALE S.p.A.

Compagnia
di Assicurazioni

TUTELA LEGALE SPA

*Contratto di assicurazione
di tutela legale*

Protection Auto

Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota informativa comprensiva del glossario e delle Condizioni di assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'Ivass, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'Ivass. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

1. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Informazioni generali - L'impresa assicuratrice è Tutela Legale Spa, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2656 del 1 dicembre 2008, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00169. La sede legale della Società è in Via Podgora 15 - 20122 Milano (Italia) - telefono 02.89.600.700, fax 02.89.600.719, www.tutelalegalespa.it, indirizzo di posta elettronica info@tutelalegalespa.it, Pec direzione@pec.tutelalegalespa.it.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa - Il patrimonio netto è pari a € 3,46 milioni di cui € 2,50 milioni di capitale sociale e € 0,96 milioni di riserve patrimoniali e di utili riportati. Il valore dell'indice di solvibilità SCR è pari al 148,8%, il valore dell'indice di solvibilità MCR è pari al 121,5%. Tali indicatori rappresentano il rapporto tra gli elementi patrimoniali della società e i requisiti di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2016).

2. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Coperture assicurative offerte - Il Contratto di assicurazione di tutela legale (art. 173 del D. Lgs. 209/2005) è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale. Per il dettaglio delle coperture assicurative si rinvia agli artt. 1 - 4 delle Condizioni di assicurazione.

Limitazioni ed esclusioni - La prestazione oggetto del contratto è soggetta a limitazioni ed esclusioni, come riportato negli artt. 1 - 8 delle Condizioni di assicurazione. La polizza prevede massimali che rappresentano il massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia (artt. 1 e 3 delle Condizioni di assicurazione). Es.: se la polizza in corso prevede un massimale di € 10.000 e la parcella del legale da rimborsare all'assicurato ammonta ad € 12.000, la Società rimborserà all'assicurato € 10.000.

La polizza non prevede la presenza di scoperti e franchigie.

Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese dal Contraente o dall'assicurato in sede di conclusione del contratto possono comportare gli effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (art. 12 delle Condizioni di assicurazione).

Nullità - La polizza non prevede cause di nullità.

Aggravamento e diminuzione del rischio - L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto che determini un aggravamento o una diminuzione del rischio (artt. 12 e 13 delle Condizioni di assicurazione). Es.: può determinare l'aggravamento del rischio la mancata comunicazione da parte dell'assicurato della cessazione di altra polizza di tutela legale stipulata con altro assicuratore a copertura del medesimo rischio.

Premi - Il premio di polizza è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento per periodi inferiori all'anno; in questo caso si applicano interessi di frazionamento che corrispondono, per la divisione semestrale al 4%, quadrimestrale al 5% e trimestrale al 6%. La Società e l'intermediario possono valutare eventuali condizioni di opportunità commerciale per l'applicazione di sconti di premio. Il premio può essere pagato con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente (Art. 47, c. 3, Reg. Isvap n° 5/2006).

Tacito rinnovo - In mancanza di disdetta di una delle due parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 16 delle Condizioni di assicurazione).

Rivalse - La polizza non prevede presenza di rivalse.

Diritto di recesso - La polizza prevede diritto di recesso per entrambe le Parti (art. 17 delle Condizioni di assicurazione).

Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto - Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Legge applicabile al contratto - Al contratto si applica la Legge Italiana.

Regime fiscale - L'aliquota fiscale è pari al 12,50%.

3. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo - L'assicurato deve denunciare il sinistro osservando le modalità formali e temporali indicate agli artt. 9 - 11 delle Condizioni di assicurazione, cui si rinvia anche per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

Reclami - In ottemperanza alle disposizioni previste dal Provvedimento Ivass n. 30/2015 e dal Provvedimento Ivass n. 46/2016 che modifica il Reg. Isvap (ora Ivass) n. 24 del 19 maggio 2008, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti Tutela Legale Spa o dai loro collaboratori/dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a:

Funzione Reclami Tutela Legale S.p.A.

Via Podgora 15 - 20122 MILANO

E-mail: reclami@tutelalegalespa.it

I reclami saranno trattati dalla funzione aziendale suindicata, contattabile ai recapiti sopraindicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, Tutela Legale Spa provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a Tutela Legale Spa, la stessa provvederà a trasmetterli all'Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all': **IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore** (se il reclamo è riferibile al comportamento dell'Impresa), o **Servizio Vigilanza Intermediari** (se il reclamo è riferibile al comportamento dell'Intermediario), **Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (www.ivass.it)**, correlando l'esposto con copia del reclamo eventualmente già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, nella sezione "Per i Consumatori", sottosezione "Come presentare un reclamo". Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la possibilità, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale ai sensi del D.Lgs 28/2010. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Arbitrato - In caso di disaccordo tra assicurato e Società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le parti, ad un arbitro, salva la possibilità di rivolgersi comunque all'Autorità Giudiziaria (art. 11 lett. D delle Condizioni di assicurazione).

Aggiornamento - Per la consultazione di eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative per le quali sarà data comunicazione per iscritto al contraente, si rinvia al sito www.tutelalegalespa.it.

Tutela Legale Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



L'Amministratore Delegato
Giovanni Grava

GLOSSARIO

Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per facilitarne la comprensione si evidenziano alcune definizioni nel seguente glossario giuridico.

Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esprire per definire una controversia;

Assistenza stragiudiziale: è l'attività che viene espletata per tentare di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'avvio dell'azione giudiziaria;

Controvia contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi;

Delitto colposo: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria;

Delitto doloso: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i delitti all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi;

Fatto illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno a chi l'ha patito. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene anche denominato danno "extracontrattuale", proprio perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale;

Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti etc.;

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla diversa tipologia delle pene previste dalla legge.

I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso"). Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante;

Spese di soccombenza: sono le spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti;

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 166 del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005, limitazioni di garanzia o oneri a carico del Contraente o assicurato, contenuti nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere **grassetto** e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

DEFINIZIONI

Nella presente polizza e nel testo che segue si intende per:

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

MASSIMALE: il massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società

SINISTRO: il penale che coinvolge l'assicurato, fermo quanto disposto nell'art. 6 (Limiti temporali della copertura assicurativa)

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice Tutela Legale Spa

GARANZIE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

In relazione ai rischi assicurati e in tutti i casi ove ciò sia possibile, la Società si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate. La Società assicura, inoltre, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto** gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti ascrivibili ad uno dei rischi indicati nel successivo art. 4.

In tale ambito, gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale, secondo quanto indicato nel successivo art. 11; è **garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un solo legale per grado di giudizio;**
- **le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;**
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, o dall'assicurato **previo accordo con la Società**, secondo quanto indicato nel successivo art. 11;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute **in caso di transazione autorizzata dalla Società**, secondo quanto indicato al successivo art. 11;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 300,00.

Art. 2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

È in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 3 Massimale e premio

Il massimale è determinato in € 10.000,00 per sinistro.

Il premio annuo è determinato in € 5,00 per ogni driver, e € 0,50 per ogni mese nel quale viene effettuato almeno un servizio.

Il premio minimo di polizza è determinato in € 100,00 pari a n. 20 driver, ogni mese verrà emessa appendice contabile per aggiornare eventuali ulteriori driver iscritti e per attivare la copertura mensile dei driver precedentemente iscritti.

Art. 4 Persone e rischi assicurati

Ai sensi del presente contratto sono considerati "assicurati":

- i driver iscritti alla piattaforma www.ciaoaldo.com.

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale.

Art. 5 Esclusioni

L'assicurazione non è prestata per le controversie:

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo;
- aventi valore in lite inferiore a € 100,00 o, nel caso di controversie contrattuali, a € 250,00.

L'assicurazione non opera inoltre:

- quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- quando per il veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- nei casi di violazione da parte dell'assicurato delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada di cui agli articoli 187 (Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti) e 189 nella parte che punisce l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando la controversia abbia per oggetto danni originati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI.

Art. 6 Limiti temporali della copertura assicurativa

L'assicurazione è prestata con riferimento ai procedimenti penali

- **conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di validità della polizza e**
- **iniziati durante il periodo di validità della polizza o nei sei mesi successivi alla cessazione.**

Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Art. 7 Validità territoriale

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia.

Art. 8 Garanzia complementare

La presente polizza non prevede garanzie complementari.

SINISTRI

Art. 9 Sinistro unico

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- a) le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;**
- b) le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;**
- c) le imputazioni penali per reato continuato.**

Nelle precedenti ipotesi sub a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.

Art. 10 Denuncia del sinistro

L'assicurato deve denunciare il sinistro dandone avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne sia venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del c.c.. **La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata dei fatti che hanno originato la lesione dei diritti e/o la violazione della legge; devono altresì essere indicati la data e il luogo di tale presunta violazione o lesione, le generalità delle persone interessate e coinvolte e degli eventuali testimoni. Alla denuncia deve essere allegata copia di tutti i documenti o atti relativi al sinistro che siano in possesso dell'assicurato. Anche successivamente alla denuncia, l'assicurato è tenuto a fornire all'Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla Società ogni informazione di cui abbia avuto notizia e copia di ogni documento o atto riguardante il sinistro che gli sia stato ritualmente notificato.**

Art. 11 Gestione del sinistro

A. TENTATIVO DI BONARIO COMPONIMENTO

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. **L'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.**

B. SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO - RIMBORSO DELLE SPESE

Qualora non sia stato possibile conseguire una bonaria definizione della controversia, o qualora la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Società, o qualora possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi fra la Società e l'assicurato, e in tutti i casi in cui l'assicurato abbia necessità di una difesa in sede penale per fattispecie comprese in garanzia ai sensi del precedente art. 4, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, segnalandone il nominativo alla Società. Qualora l'assicurato risieda in un Comune appartenente ad un distretto di Corte d'Appello diverso da quello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto della Corte d'Appello del Comune di propria residenza, segnalandone il nominativo alla Società; **in questo caso, la Società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale domiciliatario nei limiti quantitativi indicati al precedente art. 1.** L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. In ogni caso, la procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, che dovrà altresì mettere a disposizione del legale tutta la documentazione necessaria alla trattazione del caso. La Società conferma al legale l'incarico professionale in tal modo conferito dall'assicurato.

La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per le ipotesi di nomina di un legale domiciliatario. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l'assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito. **L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società.** Alla definizione della controversia, la Società rimborsa all'assicurato le spese sostenute **(nei limiti del massimale previsto in polizza), sempre che tali spese non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte. Nei casi disciplinati dall'art. 149 del D. Lgs. 209/2005, la Società non riconoscerà comunque le eventuali spese sostenute dall'assicurato in seguito alla nomina di legali o periti nel periodo antecedente all'offerta formulata nel rispetto dell'art. 8 del DPR 254/2006 dalla Compagnia obbligata al risarcimento, ovvero prima della scadenza dei termini stabiliti dall'art. 8 del DPR 254/2006 in caso di mancata offerta.**

C. REVOCA DELL'INCARICO AL LEGALE - RINUNCIA DEL LEGALE

Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla Società il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti. L'assicurato dovrà indicare alla Società per quale dei due legali intende chiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute. Se la revoca dell'incarico avviene al termine di un grado di giudizio, la Società rimborserà all'assicurato anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, **sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.**

D. DISACCORDO TRA ASSICURATO E SOCIETÀ

In caso di disaccordo fra l'assicurato e la Società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. In caso di esito totalmente o parzialmente favorevole alla Società, ciascuna parte contribuisce alla metà delle spese arbitrali. In caso di esito totalmente favorevole all'assicurato, le spese restano integralmente a carico della Società. La Società avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 12 Dichiarazioni e valutazione del rischio – Aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione o durante il corso del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del c.c..

Art. 13 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.

Art. 14 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del c.c..

Art. 15 Pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 16 Disdetta e proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

Art. 17 Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 18 Indicizzazione Istat

Il premio e il massimale di polizza sono basati sull'“indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati”, pubblicato dall'ISTAT, secondo quanto segue:

- nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato, il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell'ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.

Art. 19 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 20 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 21 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.

QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA

CONTRAENTE CIAO ALDO

Il cliente vuole rispondere al questionario sull'adeguatezza? **SI** **NO**

PROFESSIONE

Lavoratore dipendente Lavoratore autonomo Studente Pensionato Altro

COSA INTENDE ASSICURARE

La propria persona Obbligazioni nei confronti di terzi Assistenza e oneri derivanti da vertenze legali

LA SUA ESIGENZA ASSICURATIVA DERIVA

Da un obbligo dettato dalla legge Da un'obbligazione contrattuale Da una scelta soggettiva

E' INFORMATO DELLA POSSIBILE PRESENZA NEL CONTRATTO ASSICURATIVO DI

Scoperti / Franchigie **SI** **NO** Esclusioni / Limitazioni **SI** **NO**

HA IN CORSO ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

SI **NO**

INFORMATIVA PRIVACY (ex D. Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003, Tutela Legale Spa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa di quanto segue.

1 UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI

La nostra Società deve acquisire alcuni dati che La riguardano e che sono utilizzati nel quadro delle finalità assicurative; i dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Tutela Legale Spa e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi o prodotti connessi o accessori che ci ha richiesto, o ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti ivi inclusi i dati necessari alla valutazione dell'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili" strettamente strumentali all'erogazione dei servizi stessi, per esempio nel caso di perizie mediche, o informazioni relative a procedimenti penali per la gestione e la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, broker assicurativi, banche, organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo, autorità di vigilanza e controllo. Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile a richiesta presso Tutela Legale Spa Via Podgora, 15 20122 Milano. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge.

2 TRATTAMENTO DEI DATI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITÀ PROMOZIONALI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato da Tutela Legale Spa al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti. Esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti, in Italia o all'estero, che operano come autonomi titolari. Il consenso richiesto, pertanto, riguarda oltre al trattamento e comunicazioni della nostra Società, anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai soggetti predetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi richiesti.

3 MODALITÀ D'USO DEI DATI

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero. Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che possono svolgere attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; Società di servizi per il quietanzamento; Società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; Società di servizi postali indicate nel plico postale; Società di revisione e di consulenza; Società di servizi per il controllo delle frodi; Società di recupero crediti. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i suddetti soggetti è costantemente aggiornato ed è disponibile a richiesta presso Tutela Legale Spa Via Podgora, 15 20122 Milano ove potrà avere informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o del servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.

4 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedeme il blocco ed opporsi al loro trattamento (art. 7 D. Lgs. 196/03). Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a Tutela Legale Spa Via Podgora, 15 20122 Milano, fax 02.89.600.719, indirizzo di posta elettronica privacy@tutelalegalespa.it.